

COMUNICAZIONE DEL SINDACO METROPOLITANO IN ORDINE A MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO METROPOLITANO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina in via provvisoria, nei limiti indicati nel successivo art. 10, il funzionamento del Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Milano, secondo le disposizioni stabilite dalla legge, nelle more dell'approvazione del Regolamento del Consiglio metropolitano, che sarà deliberato a seguito dell'entrata in vigore dello Statuto del nuovo Ente.
2. Il presente Regolamento e le relative modifiche sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio metropolitano.

Art. 2

Presidenza e convocazione del Consiglio metropolitano

1. Il Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Milano, di seguito denominato Consiglio, è organo di indirizzo e di controllo.
2. Il Consiglio, eletto dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni della Città metropolitana, è composto dal Sindaco metropolitano, che lo convoca e lo presiede, e da ventiquattro Consiglieri metropolitani.
3. In caso di impedimento del Sindaco metropolitano, il Consiglio è presieduto dal Vice Sindaco metropolitano. In caso di assenza del Sindaco e del Vicesindaco la seduta è presieduta dal consigliere anziano per cifra elettorale.
4. La convocazione alle sedute del Consiglio è inviata telematicamente, ordinariamente entro cinque giorni dalla data fissata per la riunione. A tale scopo l'Amministrazione provvede ad attivare per ogni Consigliere metropolitano un indirizzo di posta elettronica quale esclusivo recapito per gli avvisi di convocazione alle sedute del Consiglio nonché per ogni altra comunicazione inerente alla carica.
5. La convocazione alle sedute del Consiglio è altresì pubblicata nel sito istituzionale della Provincia di Milano

Art. 3

Gruppi consiliari e Conferenza dei Capigruppo

1. I Consiglieri metropolitani dalla data di insediamento del Consiglio sono costituiti in Gruppi consiliari, la cui composizione è determinata dall'appartenenza alla lista di elezione. Qualora i consiglieri intendano costituire gruppi diversi dalle liste elettorali di provenienza, possono procedere ai sensi dell'art. 37, comma

3 dello Statuto della Provincia di Milano, dandone comunicazione al Sindaco e per conoscenza al Segretario Generale della Provincia.

2. Ogni Gruppo consiliare designa un proprio Capogruppo che ne dà comunicazione entro cinque giorni al Sindaco metropolitano e per conoscenza al Segretario generale .

3. In mancanza di comunicazione scritta da parte del Gruppo consiliare circa la designazione del Capogruppo assume la funzione pro tempore il Consigliere anziano per cifra elettorale.

4. La Conferenza dei Capigruppo è convocata dal Sindaco Metropolitano, ai fini della programmazione delle attività del Consiglio e per l'esame di ogni altra questione che il Sindaco intende sottoporvi.

5. In caso di impedimento del Sindaco metropolitano, la Conferenza dei Capigruppo è presieduta dal Vice Sindaco metropolitano.

6. In assenza del Capogruppo alla Conferenza dei Capigruppo può partecipare un altro Consigliere del gruppo delegato dal Capogruppo.

Art. 4

Quorum costitutivo e quorum deliberativo

1. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, includendo nel computo il Sindaco metropolitano, accertata all'inizio della riunione dal Segretario Generale mediante appello nominale.

2. Le deliberazioni del Consiglio sono approvate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti includendo nel computo il sindaco metropolitano.

3. Il voto è espresso mediante l'uso di idonea strumentazione elettronica; in caso di mancato funzionamento, il voto è espresso per alzata di mano. Sono fatte salve la trattazione di questioni e le deliberazioni concernenti persone che comportino apprezzamenti su meriti, demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, per le quali si procede con voto segreto.

Art. 5

Lavori del Consiglio

1. Il Consiglio svolge, di norma, i suoi lavori presso Palazzo Isimbardi, Via Vivaio 1, nell'Aula Consiliare.

2. Il Sindaco Metropolitano o il vicesindaco o chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, del presente Regolamento, dirige la discussione e concede la parola su richiesta. Il Sindaco Metropolitano può invitare ad intervenire alle riunioni sindaci e assessori dei comuni appartenenti alla Città metropolitana, dirigenti e funzionari della Città metropolitana e dei comuni ad essa appartenenti, nonché altri soggetti interessati ai lavori in base all'ordine del giorno stabilito.

3. Durante i lavori del Consiglio gli iscritti a parlare sul punto all'ordine del giorno hanno facoltà di intervenire per una sola volta nella discussione generale ed infine per dichiarazione di voto.

4. I tempi degli interventi e della discussione sono definiti dal Sindaco Metropolitan o dal vicesindaco sentiti i Capigruppo consiliari.
5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
6. Ai fini dello svolgimento dell'attività, ai Consiglieri sono assicurati, su proposta della Conferenza dei Capigruppo, idonei spazi, attrezzature e personale.

Art. 6

Segreteria e verbalizzazione

1. Il Segretario del Consiglio è il Segretario Generale della Provincia di Milano, che svolge i compiti di verbalizzazione delle sedute consiliari e delle commissioni, avvalendosi degli uffici preposti, e le funzioni di supporto giuridico-amministrativo, avvalendosi della sua struttura organizzativa a ciò appositamente dedicata.
2. Ogni seduta del Consiglio è verbalizzata mediante registrazione e da un sunto predisposto dagli uffici.
3. Il verbale è sottoscritto dal Sindaco Metropolitan o dal vicesindaco e dal Segretario Generale ed è approvato dal Consiglio metropolitano.

Art. 7

Approvazione della Proposta di Statuto della Città metropolitana

1. Il Consiglio Metropolitan approva la Proposta di Statuto della Città metropolitana di Milano entro 31 dicembre 2014. Ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della Città metropolitana, dal 1° gennaio 2015 si applica, per quanto compatibile, lo statuto della Provincia di Milano.
2. Il Consiglio Metropolitan procede all'approvazione della Proposta di Statuto sulla base di un testo adottato dalla Commissione Statutaria di cui all'art.8.
3. Sul testo adottato dalla Commissione Statutaria ogni consigliere ha diritto di presentare proposte di modifica, entro il termine della discussione generale per l'approvazione della Proposta di Statuto.
4. La discussione del progetto di statuto è preceduta da una relazione preliminare del Presidente della Commissione Statutaria di cui all'art.8.
5. La Proposta di Statuto è approvata con maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 8

Commissione Statutaria

1. Ai fini dell'elaborazione del testo di Proposta di Statuto da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitan è istituita una Commissione Statutaria.
2. La Commissione statutaria è composta da dodici membri nominati dal Sindaco Metropolitan tra i Consiglieri designati dai Gruppi consiliari, nel rispetto della consistenza numerica dei Gruppi e del principio

di rappresentatività politica e territoriale. La Commissione è presieduta da un presidente eletto a maggioranza dai membri della Commissione. La Commissione elegge a maggioranza dei propri membri un vice-presidente con funzioni vicarie.

3. La Commissione può acquisire documenti e proposte utili all'elaborazione del testo di cui al comma 1.

4. Le sedute della Commissione sono pubbliche, tutti i consiglieri metropolitani e i sindaci dei comuni appartenenti alla Città metropolitana possono partecipare ai lavori della commissione.

5. Il presidente della commissione può invitare ad intervenire alle riunioni della Commissione dirigenti e funzionari della Città metropolitana e dei comuni ad essa appartenenti, nonché altri soggetti che possano fornire contributi e pareri tecnico-giuridici utili alla redazione del testo di cui al comma 1.

6. La Commissione vota a maggioranza assoluta dei membri la conclusione dei lavori istruttori e trasmette il testo di cui al comma 1 al Consiglio metropolitano.

Art. 9

Commissione istruttoria

1. Nelle more dell'approvazione del Regolamento del consiglio metropolitano è istituita una Commissione istruttoria avente la finalità di acquisire documentazione, informazioni ed analisi, relative al bilancio della Provincia di Milano, alle dotazioni finanziarie, organizzative e strumentali della Città Metropolitana e al processo di riordino delle funzioni di cui alla legge 56/2014.

2. La Commissione è costituita da un massimo di 12 Consiglieri metropolitani, nominati dal sindaco metropolitano, tra i Consiglieri designati dai Gruppi consiliari, nel rispetto della consistenza numerica dei Gruppi e del principio di rappresentatività politica e territoriale. La Commissione è presieduta da un presidente eletto a maggioranza dai membri della Commissione. La Commissione elegge a maggioranza dei propri membri un vice-presidente con funzioni vicarie.

3. Il presidente della Commissione può invitare ad intervenire alle riunioni dirigenti e funzionari della Provincia di Milano, di concerto con il Presidente della Provincia di Milano finché in carica, nonché altri soggetti interessati ai lavori.

4. Le sedute della Commissione sono pubbliche, tutti i consiglieri metropolitani e i sindaci dei comuni appartenenti alla Città metropolitana possono partecipare ai lavori della commissione.

Art. 10

Norme transitorie

1. Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano fino all'adozione del definitivo Regolamento di funzionamento del Consiglio. Nelle more di tale adozione possono altresì trovare applicazione, ove necessario ed in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel vigente Regolamento del Consiglio provinciale.

Art. 11**Norma di rinvio**

1. Per quanto non specificamente previsto si fa rinvio alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del T.U.E.L.